



COMUNE
FRATTA POLESINE
- ROVIGO -

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA

Publicato il 25-11-02

Scade il 10-12-02

Ri-pubblicato il 11-12-02

Scade il 26-12-02

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune di Fratta Polesine, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e la pulizia dei Cimiteri, in applicazione del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.1990, N. 285, del titolo VII del R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

CAPO II

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 2

1 – La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2 – Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.

3 – In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso di morte, nel termine fissato nel comma primo, all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 3

1- L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome ed il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.

2 – In qualunque caso di morte violenta ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

Art. 4

1 - I medici, a norma dell'art. 103 sub a) del TULSS , approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2 – Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

3 – Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.1964, n. 185.

4 – Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico Necroscopo.

5 – L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6 – La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

7 – Copia della scheda di morte deve essere inviata entro 30 giorni dal Comune ove è avvenuto il decesso solamente all'ULSS competente per territorio.

8 – Spetta alle Unità Sanitarie Locali l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni Comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

Art. 5

1 – Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 6

1 – Le funzioni di Medico Necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un Medico nominato dall'ULSS competente.

2 – Il Medico Necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 dell'ordinamento dello stato civile.

3 – La visita del Medico Necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 7

1 – Nel caso di ricevimento di parti del cadavere o anche di resti mortali di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Locale competente per territorio.

2 – Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'ULSS incaricata dell'esame del materiale rinvenuto, il Medico Necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti dal Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura.

Art. 8

1 – L'autorizzazione alla sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 09.07.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale di Stato Civile.

2 – La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane.

Art. 9

1 – Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 09.07.1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2 – Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ULSS.

3 – A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4 – Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ULSS, accompagnata da certificato medico che ne indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 10

1 – Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia , a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo in caso di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il Medico Necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo.

2 – Nei casi di morte improvvisa ed in quelli che si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non accerti la morte nel modo visto sopra.

3 – Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattie infettivo-diffusive compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4 – Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

5 – Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità , il Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV

Depositi di osservazione e obitori

Art. 11

1 – In apposito locale saranno ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone :

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba fare esposizione al pubblico riconoscimento.

2 – Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 12

1 – Per quanto concerne l'obitorio previsto dall'art. 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990, n. 285, si osservano in particolare le norme contenute nello stesso art. 13 e nei successivi 14 e 15

CAPO V

Trasporto dei cadaveri

Art. 13

1 – Il Trasporto, le onoranze in Cimitero e la relativa chiusura del loculo o della tomba della salma è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa libero professionale concordata tra l'impresa di onoranze funebri e chi ne commissiona il servizio;
- b) a carico del Comune o della Pubblica Autorità che li ha disposti negli altri casi.

2 – L'ULSS competente vigila e controlla il trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

Art. 14

1 – Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1 – Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2 – E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3 – Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ULSS competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16

1 – Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto funebre si osservano le norme di cui al DPR 20.09.1990, n. 285 artt. 20/21.

Art. 17

1 – Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 18

1 – Il trasporto di un cadavere, o di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2 – Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco dal Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3 – Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per tributi di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

4 – L'incaricato del trasporto deve essere munito della citata autorizzazione che deve essere consegnata al custode del Cimitero.

Art. 19

1 – Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2 – All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 18.

Art. 20

1 – Per trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste nel capo IV del DPR 10.09.1990, N. 285.

Art. 21

1 - Per il trasporto da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2 - La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3 – Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4 – Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5 – Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6- Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7 – Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8 – Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9 – Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo ed il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10 – Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad essere con chiodi di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

11 – La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12 – Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13 – Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso previsto dei morti per malattie infettive di cui all'elenco del Ministero della Sanità e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

14 – Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso della casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 22

1 – E' considerato come avvenuto nel territorio italiano, a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 23

1 – L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2 – Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 24

1 – Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dall'art. 15.

2 – Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3 – Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

Riscontro diagnostico

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Art. 25

1 – Per quanto concerne le materie del presente Capo si applicano le norme previste dai Capi V, VI, VII e VIII del DPR 10.09.1990, n. 285.

CAPO VII

Disposizioni generali sul servizio dei Cimiteri

Art. 26

- 1- Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga chiesta altra destinazione:
- I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 9;
 - I resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 27

- 1 – La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2 – Il Coordinatore Sanitario dell'ULSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 28

- 1 – I cimiteri devono assicurare un servizio di custodia .
2 – Il Responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 8, inoltre, iscrive giornalmente, sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
- Le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 8, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 29

- 1 – I registri indicati nell'art. 28 devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2 – Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO VIII

Costruzione dei Cimiteri Piani Cimiteriali Disposizioni tecniche generali

Art. 30

1 – L'Ufficio Tecnico Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala idonea dei Cimiteri esistenti nel territorio, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2 – La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

3 – Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione dei Cimiteri, valgono le norme riportate nel Capo X del DPR 10.09.1990, n. 285.

CAPO IX

Camera mortuaria Sala per autopsie Ossario Comune

Art. 31

1 – Il Cimitero del Capoluogo ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Art. 32

1 – Il Cimitero può avere una sala per autopsie i cui registri sono definiti dall'art. 66 del DPR 10.09.1990, n. 285.

Art. 33

1 – Il Cimitero ha un ossario comune che consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino nelle condizioni di completa mineralizzazione e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

CAPO X Inumazione

Art. 34

1- I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

2 - Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 35

- 1 - Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2 - Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
- 3 - Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti o altri manufatti.

Art. 36

- 1 - Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.
Devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,80 da ogni lato.
- 2 - I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,80 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 37

- 1 - Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri due.
- 2 - Devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,80 da ogni lato.

Art. 38

- 1 - Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza, del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 39

- 1 - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2 - Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- 3 - L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

CAPO XI

Tumulazione

Art. 40

- 1 - Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- 2 - I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3 - Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 4 - La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 5 - Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
- 6 - Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- 7 - I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso all'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- 8 - La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- 9 - E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 41

- 1 - Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dell'articolo 21.
- 2 - Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XII

Cremazione

Art. 42

- 1 - I requisiti per la progettazione e la costruzione dei crematori sono definiti dall'art. 78 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
- 2 - La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la

presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione di cui al comma secondo non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3 - In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 43

1 - Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2 - Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; ne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad Enti morali o privati.

3 - Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

4 - Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 44

1 - La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

2 - Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XIII

Esumazione ed estumulazione

Art. 45

1 - Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si eseguono dopo 15 anni dalle inumazioni. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Art. 46

1 - Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o cremarle.

2 - Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

3 – Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del Servizio di Custodia.

Art. 47

1 – Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 48

1 – Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte.

2 – Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 49

1 – Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2 – i feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3 – Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4 – Qualora le salme esumate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 50

1 – E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2 – Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice Penale.

Art. 51

1 - Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2 – Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 52

1 - Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'articolo 46.

CAPO XIV

Sepulture private Concessioni

Art. 53

1 – Il Comune può prevedere nel Piano Regolatore Cimiteriale aree destinate alla costruzione di sepolture private.

2 – Esse possono essere concesse a privati e ad Enti per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

3 – Le sepolture private non possono avere accesso diretto con l'esterno del cimitero.

4 – Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 54

1 – Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 55

1 – I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione edilizia e del Coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale competente.

2 – Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Art. 56

1 – Nel cimitero comunale esistono le seguenti specie di sepoltura.

- a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
- b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:

1 – loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate loggianti;

2 – cellette-ossario pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti;

3 – aree per la costruzione di sepolture con ipogei, a sarcofago, edicole, cappelle.

Art. 57

1 – La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di sepolture.

2 – Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettività purchè tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

Art. 58

1 - Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali ANNI 30;
- b) concessione cellette ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti ANNI 30;
- c) concessione di aree per costruzioni di sepolture con edicola funeraria o sarcofago ANNI 50;
- d) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari ANNI 99;

2 – La durata delle concessioni decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

3 – Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo ma per un prezzo di utilizzo aggiornato al momento del rinnovo.

4 - La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite in sede di adozione dal Piano regolatore dei Cimiteri.

Art. 59

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 60

1 – La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

2 – La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche futuri in quanto applicabili.

Art. 61

1 – Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con le indicazioni dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta – ossario, ecc.) e sua ubicazione nel cimitero.

2 - Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

Art. 62

1 – Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti priorità:

- a) tumulazione di salma;
- b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- c) traslazione di salma a richiesta dei concessionari;
- d) concessione a persone viventi per tumulazione futura.

2 – Deve comunque essere assicurato un congruo numero di loculi, pari al 10% dei loculi disponibili.

Art. 63

1 – Nelle costruzioni a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale.

Art. 64

1 – Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo, a cura e spese del Concessionario.

2 – Le raffigurazioni sulla lapide, eventuali fregi, ornamenti ed epitaffi difformi da quelli consueti devono essere sottoposti all'approvazione del Sindaco.

Art. 65

1 – Il Concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

2 – Allo scadere del periodo di concessione in caso di mancato rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.

Art. 66

1 – Le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali che collettive e familiari sono a carico dei concessionari.

2 – Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con le spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

Art. 67

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

Art. 68

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia e cause di forza maggiore.

Art. 69

1 – La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto di ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione per durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 58.

2 – I concessionari hanno diritto, altresì, al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

Art. 70

La decadenza può essere dichiarata dal Comune, previa regolare diffida al concessionario, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 71

1 – La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accettate dall'Amministrazione Comunale.

2 – Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette – ossario la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:

- a) per rinuncia a concessioni temporanee, rimborso in proporzione al corrispettivo pagato e al tempo di utilizzo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto;
- b) per rinuncia a concessioni perpetue di loculi o cellette, rimborso in proporzione al corrispettivo pagato ed al tempo di utilizzo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto;
- c) per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate, rimborso in proporzione al corrispettivo pagato ed al tempo di utilizzo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 72

1 – Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

2 – La concessione d'uso di concessionario ad altro privato non deve avvenire a fini speculativi.

Art. 73

1 – Il diritto d'uso come sopra ceduto è irrevocabile.

2 – Il Sindaco può concedere di intestare concessioni a nuovo concessionario che si assume automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione, su richiesta del concessionario originario.

Art. 74

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca previsto dall'art. 60 ultimo comma.

Art. 75

Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata superiore a quello previsto dall'articolo 58 rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, salvi i casi di estinzione di cui agli artt.

68 e seguenti. Possono comunque essere rinnovate a tempo determinato nei tempi fissati nel precedente art. 58.

CAPO XV

Servizio di illuminazione votiva

Art. 76

L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture mediante gestione in economia o affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione di Giunta Comunale che fisserà le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

CAPO XVI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 77

1 - Salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitari, approvato con regio decreto 27 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.



COMUNE DI FRATTA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

C.A.P. 45025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE ATTESTA CHE IL
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E' STATO AFFISSO
ALL'ALBO PRETORIO DAL 25.11.2002 AL 10.12.2002 ED E'
STATO RIPUBBLICATO DAL 11.12.2002 AL 26.12.2002.

FRATTA POL., 31.12.2002

Il resp. area amm.vo-contabile